

Regolamento per la costituzione e la gestione degli Elenchi ufficiali dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento definisce le modalità di costituzione e gestione degli elenchi ufficiali dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori (di seguito denominati Elenchi) che possono essere utilizzati per l'espletamento, da parte dell'A.R.P.A.L. (di seguito Agenzia), di gare mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli Elenchi sono costituiti e gestiti nel rispetto delle Linee guida n. 4, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera del Consiglio n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".
3. L'istituzione degli Elenchi si intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. il consolidamento di criteri certi e trasparenti di selezione degli offerenti, ai fini dell'attivazione di procedure per l'affidamento di forniture, servizi e lavori per i quali è consentita la sola procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 - b. l'impiego, da parte dell'Agenzia, di un utile strumento di consultazione degli operatori economici, dotati degli idonei requisiti per operare, articolato in merceologiche e categorie di lavori.
4. La pubblicazione degli avvisi di cui agli articoli 7, comma 1, la trasmissione della documentazione necessaria per l'inserimento negli elenchi e la successiva iscrizione non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti, per cui nessuna pretesa può essere avanzata in tal senso.

Articolo 2 (Elenchi ufficiali di operatori economici)

1. Gli Elenchi ufficiali di operatori economici disciplinati dal presente regolamento sono i seguenti:
 - a. Elenco dei fornitori;
 - b. Elenco dei prestatori di servizi;
 - c. Elenco degli esecutori di lavori.
2. L'elenco di cui al comma 1, lettera c), è articolato in due sezioni, come segue:
 - a. sezione 1 - appalti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00;
 - b. sezione 2 - appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore all'importo di euro 1.000.000,00.
3. E' ammessa la contemporanea iscrizione di un operatore economico in tutti gli Elenchi.
4. L'iscrizione è consentita per le sole categorie merceologiche di forniture e servizi e per le sole categorie di lavori di interesse dell'Agenzia.
5. Gli Elenchi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono utilizzati per l'affidamento di appalti di forniture e servizi di valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo e per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
6. Gli operatori economici iscritti negli Elenchi sono selezionati ed invitati alle singole procedure di gara nel numero previsto dalla normativa vigente.

Articolo 3
(Categorie merceologiche)

1. Le categorie merceologiche relative a forniture e servizi attualmente di interesse dell’Agenzia sono riportate negli allegati A) e B) al presente regolamento e sono espressamente indicate negli elenchi disponibili sul profilo committente di A.R.P.A.L.
2. Le categorie merceologiche relative a forniture e servizi sono individuate mediante il sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici ("*common procurement vocabulary*", CPV).
3. Non è consentito agli operatori economici, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, aggiungere categorie merceologiche non previste.
4. L’Agenzia, qualora ne sorga l’interesse o la necessità, provvede ad aggiornare periodicamente l’elenco delle categorie merceologiche mediante l’inserimento di nuove voci o la cancellazione di voci non più di proprio interesse.
5. E’ esclusiva cura e responsabilità dell’operatore economico iscritto negli Elenchi di consultare periodicamente il sito internet dell’Agenzia al fine di verificare la validità delle categorie indicate in sede di iscrizione e di richiedere, eventualmente, l’iscrizione per ulteriori nuove categorie inviando un’apposita comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante mediante le modalità indicate all’articolo 6, comma 3, lettere a) e b).

Articolo 4
(Categorie di lavori)

1. Le categorie di lavori attualmente di interesse dell’Agenzia sono riportate nell’allegato B) al presente regolamento e sono espressamente indicate negli elenchi disponibili sul profilo committente di A.R.P.A.L.
2. Tali categorie sono individuate mediante la classificazione di cui all’allegato A) al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nelle more di adozione degli atti attuativi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Non è consentito agli operatori economici, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, aggiungere categorie merceologiche non previste.
4. L’Agenzia, qualora ne sorga l’interesse o la necessità, provvede ad aggiornare periodicamente l’elenco delle categorie merceologiche mediante l’inserimento di nuove voci o la cancellazione di voci non più di proprio interesse.
5. E’ esclusiva cura e responsabilità dell’operatore economico iscritto negli Elenchi di consultare periodicamente il sito internet dell’Agenzia al fine di verificare la validità delle categorie indicate in sede di iscrizione e di richiedere, eventualmente, l’iscrizione per ulteriori nuove categorie inviando un’apposita comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante mediante le modalità indicate all’articolo 6, comma 3, lettere a) e b).

Articolo 5
(Soggetti ammessi all’iscrizione negli Elenchi)

1. L’iscrizione negli Elenchi è consentita a tutti gli operatori economici (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi fra società cooperative, consorzi stabili) – fornitori, prestatori di servizi o esecutori di lavori -, in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento e che abbiano avanzato regolare domanda di iscrizione secondo le modalità indicate all’articolo 6.

Articolo 6
(Modalità di presentazione delle domande di iscrizione)

1. Le domande di iscrizione devono essere predisposte utilizzando esclusivamente il modello facsimile predisposto dall’Agenzia, disponibile sul sito internet della medesima (www.arpal.gov.it)

> *bandi, concorsi e albi* > *costituzione degli elenchi ufficiali di operatori economici*) unitamente all'elencazione delle categorie merceologiche o di lavori.

2. Le domande di iscrizione redatte utilizzando la modulistica in precedenza disponibile sono accettate entro il termine fissato dall'avviso di cui all'articolo 7, comma 1.
3. La domanda di iscrizione deve essere datata e sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico e corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
4. Le domande di iscrizione negli Elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente le seguenti modalità:
 - a. mediante servizio postale, corriere o consegna a mano, indirizzando la domanda a: A.R.P.A.L. – U.O. Acquisizione e gestione risorse - Via Bombrini, 8 - 16149 Genova;
 - b. mediante posta elettronica certificata inviata a ***arpal@pec.arpal.gov.it*** indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura "***ISCRIZIONE ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI***"; le domande di iscrizione trasmesse mediante posta elettronica ordinaria non sono accettate (*la documentazione inviata dovrà essere esclusivamente in formato non editabile e non modificabile, preferibilmente pdf/A, pdf o jpg; non è ammesso l'invio di cartelle compresse*).
5. L'utilizzo della posta elettronica ordinaria è consentito solamente per eventuali comunicazioni informali con l'U.O. Acquisizione e gestione risorse, successive all'iscrizione.

Articolo 7 (Pubblicità)

1. Ai fini della costituzione degli Elenchi di cui al presente regolamento, l'Agenzia pubblica un avviso per l'iscrizione negli Elenchi di fornitori e di prestatori di servizi ed un avviso per l'iscrizione nell'Elenco di esecutori di lavori, i cui schemi sono riportati, rispettivamente, negli allegati D) ed E).

Articolo 8 (Requisiti e documentazione richiesta)

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli Elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), devono presentare apposita domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello facsimile predisposto dall'Agenzia, contenente i dati principali dell'operatore economico (denominazione, indirizzo, recapiti, nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo), l'elencazione delle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione e le seguenti dichiarazioni:
 - a. esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b. regolarità, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto dei disabili) e successive modificazioni ed integrazioni, rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - c. esenzione dalle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - d. esenzione dalle cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la P.A. previste dalla normativa vigente;
 - e. indicazione del fatturato globale conseguito nei tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione (con riferimento agli ultimi tre bilanci depositati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate), evitando di indicare il fatturato relativo ad un recente esercizio finanziario per il quale non è ancora possibile presentare una valida documentazione probatoria. E' ammessa l'iscrizione da parte di operatori economici che

abbiano iniziato la propria attività da almeno un anno (risultante dalla visura camerale o da altra idonea certificazione) e siano comunque in grado di presentare una valida certificazione fiscale (regolarmente presentata alla competente Amministrazione) del fatturato globale prodotto, anche se inferiore all'annualità.

- f. elencazione delle tre principali forniture o dei tre principali servizi, per l'iscrizione, rispettivamente, nell'elenco dei fornitori o in quello dei prestatori di servizi, espletati nel triennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione; in caso di iscrizione in entrambi gli Elenchi, devono essere elencati tre servizi e tre forniture. L'elencazione deve obbligatoriamente contenere una breve ma esaustiva descrizione dei servizi e/o delle forniture svolti, l'indicazione del committente pubblico o privato (con il relativo indirizzo completo), l'importo complessivo al netto dell'I.V.A. ed il periodo di effettuazione. In caso di iscrizione per più categorie merceologiche (CPV), devono essere indicati tre servizi e/o tre forniture relativi a diverse categorie merceologiche. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, devono comunque essere indicati tre servizi e/o tre forniture;
 - g. dichiarazione in merito all'eventuale possesso della certificazione di qualità, da allegarsi in copia alla domanda;
 - h. dichiarazione concernente l'attuale struttura organizzativa e l'organico medio annuo a disposizione dell'operatore economico negli ultimi tre anni; a tal fine dev'essere indicato il numero medio annuo di unità lavorative (soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua). Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, devono essere indicate le informazioni relative al periodo di attività.
2. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono presentare apposita domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello facsimile predisposto dall'Agenzia, contenente i dati principali dell'operatore economico (denominazione, indirizzo, recapiti, nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo), l'elencazione delle categorie di lavori per le quali si chiede l'iscrizione, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e la seguente documentazione:
- a. ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) – sezione 1:
 - i. dichiarazione in merito al fatturato globale dell'impresa relativo al quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 7, comma 1;
 - ii. dichiarazione concernente l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 7, comma 1, ed al relativo fatturato;
 - iii. dichiarazione in ordine al possesso di adeguate dotazioni tecniche e capacità organizzativa-gestionale che dovranno essere opportunamente documentate a richiesta dell'Amministrazione;
 - b. attestazione SOA in corso di validità, ai fini dell'iscrizione nella sezione 2 dell'Elenco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. In caso di mancata dimostrazione od impossibilità a dimostrare la correttezza di tutte le informazioni dichiarate nella domanda di iscrizione - ivi inclusi gli importi dei fatturati globali e dei lavori, dei servizi e delle forniture effettuati - si procede all'immediata cancellazione dell'operatore economico dagli elenchi, non essendo possibile in sede di verifica modificare in alcun modo le informazioni inizialmente fornite.

Articolo 9

(Iscrizione degli operatori economici)

1. L'iscrizione degli operatori economici è disposta con determinazione del dirigente preposto all'U.O. Acquisizione e gestione risorse, contenente l'elencazione dei soggetti che vengono iscritti e delle relative categorie merceologiche o di lavori.

2. Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione.
3. La valutazione delle domande di iscrizione è effettuata nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, fermo restando che l'effettivo inserimento negli elenchi avviene con cadenza quadrimestrale.
4. L'avvenuta iscrizione è comunicata mediante pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo committente dell'Agenzia.
5. Nel caso la domanda di iscrizione risultasse irregolare, incompleta o carente delle informazioni necessarie, l'iscrizione negli Elenchi non può avere luogo ed al soggetto interessato è richiesto - anche mediante posta elettronica non certificata - di regolarizzare la domanda stessa entro un termine fissato.

Articolo 10

(Gestione ed aggiornamento degli Elenchi)

1. Gli Elenchi sono aggiornati con cadenza quadrimestrale relativamente a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, che hanno presentato regolare domanda di iscrizione entro il quadrimestre precedente e per i quali sia stata conclusa, con esito positivo, la valutazione di cui all'articolo 9.
2. L'operatore economico, pena la cancellazione dagli Elenchi, è tenuto ad informare tempestivamente l'Agenzia in merito alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, comunicandole per iscritto ai recapiti indicati all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b).
3. Durante le singole procedure di gara sono specificati gli eventuali ulteriori requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo necessari per la partecipazione.
4. L'effettiva sussistenza ed il permanere dei requisiti dichiarati dall'operatore economico iscritto negli Elenchi può essere verificato dall'Agenzia - oltre che nei confronti dell'aggiudicatario della singola gara - in qualunque momento ove ritenuto necessario, anche mediante verifiche a campione secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 11

(Utilizzo degli Elenchi)

1. Nel caso di appalti di forniture o di servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ove l'Agenzia ricorra agli Elenchi di cui al presente regolamento, alle singole procedure di gara sono invitati almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di appalti di lavori di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00, ove l'Agenzia ricorra agli Elenchi di cui al presente regolamento, alle singole procedure di gara sono invitati almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di appalti di lavori di importo superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00, ove l'Agenzia ricorra agli Elenchi di cui al presente regolamento, alle singole procedure di gara sono invitati almeno quindici operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016.
4. All'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, l'Agenzia procede sulla base delle disposizioni regolamentari e di servizio interne alla medesima Agenzia, in osservanza dei principi di trasparenza, proporzionalità e rotazione.
5. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia, nel caso il numero di operatori economici accreditati fosse inferiore ai minimi di cui ai commi 1, 2 e 3, di avvalersi di altri operatori economici, purché in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere sia generale che speciale.

Articolo 12
(Cancellazione dagli Elenchi)

1. La cancellazione degli operatori economici dagli Elenchi di cui al presente regolamento avviene al ricorrere delle seguenti fattispecie:
 - a. nel caso non permangano i requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di iscrizione;
 - b. qualora siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nel corso dell'esecuzione di precedenti prestazioni a favore dell'Agenzia;
 - c. nel caso di anomalia dell'offerta per tre volte consecutive, accertata dall'Agenzia e non giustificata adeguatamente dall'operatore economico.
2. Il provvedimento di cancellazione è adottato dal dirigente preposto all'U.O. Acquisizione e gestione risorse che ne dà informativa all'operatore economico interessato, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di accettare nuove domande di iscrizione da parte degli operatori economici già cancellati dagli Elenchi.

Articolo 13
(Tutela della Privacy)

1. I dati personali forniti, saranno trattati previo esplicito consenso, con o senza l'uso di mezzi elettronici, ai sensi del del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) per le finalità e le modalità dal presente avviso e per lo svolgimento di ogni eventuale successivo rapporto contrattuale.

Articolo 14
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nelle more di adozione del provvedimento di approvazione degli Elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ai fini dell'espletamento delle procedure per l'acquisizione di forniture e di servizi ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, l'Agenzia utilizza l'Albo dei fornitori disciplinato dal decreto del Direttore Generale n. 364 del 3 ottobre 2012.
2. All'approvazione dell'Elenco di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), ed alla conseguente iscrizione degli operatori economici che ne hanno presentato domanda, il dirigente preposto all'U.O. Acquisizione e gestione risorse provvede entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 7, comma 1.